

11202/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Ricorrente ammesso al gratuito patrocinio
dalla Cons. ord. Avv. di Napoli del 2.10.2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO

- Presidente -

Dott. CLOTILDE PARISE

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 19/02/2020 - CC

R.G.N. 34072/2018

Rep. *Rozzoro*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 34072-2018 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE
PACILIO;

- ricorrente -

contro

[redacted], PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI NAPOLI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2263/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il
17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE


1. [REDACTED] prre in cassazione con due motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 2263/2018 che, confermando quella di primo grado, ha respinto la domanda di attribuzione di un assegno divorzile, ritenendo che l'appellante non avesse assolto all'onere di prova di dimostrare la propria non indipendenza-autosufficienza economica e tanto svolgendo la stessa, "a nero", attività di colf ad ore.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel non fare applicazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile fissati nell'interpretazione dell'art. 5 legge 898/70 e succ. modifiche da Cass. SU n. 18287/2018 e, segnatamente, del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare ed a quello personale dell'altro coniuge in ragione della durata del matrimonio.
3. Per i medesimi contenuti, con il secondo motivo di ricorso la parte denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
4. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo di ricorso che per i suoi contenuti è destinato ad assorbire il secondo.
5. Questa Corte di legittimità ha affermato a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 che *"Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"* (in termini: Cass. 23/01/2019 n. 1882; Cass. 30/08/2019 n. 21926).
6. La Corte di appello di Napoli con l'impugnata sentenza ha pronunciato sulla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile avuto riguardo unicamente alla autosufficienza economica dell'appellante, attrice in primo grado, senza estendere il formulato giudizio alla funzione compensativo-perequativa assolta dall'indicata posta nella interpretazione che dell'art. 5 l. 898/70 offre l'indicata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
7. In accoglimento del primo motivo, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà, in

applicazione dell'indicato principio, a valutare la domanda ed a regolamentare le spese di lite per questa fase del giudizio.


P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma 19 febbraio 2020

Il Presidente
Maria Acierno



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.1.6111/2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

